

Domanda d'esecuzione

Da compilare in stampatello – vedasi istruzioni sul retro

Riservato all'ufficio

Ricevuto il _____ Esecuzione n. _____

Debitore (cognome e nome o ditta; indirizzo; NPA luogo)

Indirizzo dell'ufficio d'esecuzione

Data di nascita (se nota)

Creditore (cognome e nome o ditta; indirizzo; NPA luogo)

Conto postale o bancario del creditore
 del rappresentante

Rappresentante del creditore
(cognome e nome o ditta; indirizzo; NPA luogo)

IBAN

Per informazioni

N. di telefono o indirizzo e-mail

Causa del credito o titolo di credito e data

Importo (CHF)

Interesse %

Dal (data)

Causa del credito o titolo di credito e data	Importo (CHF)	Interesse %	Dal (data)
1			
Altre posizioni del credito			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Osservazioni

Vostro riferimento (se disponibile)

Data e firma

Istruzioni per compilare la domanda d'esecuzione

Le indicazioni del presente promemoria si richiamano alla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1), alle relative ordinanze e alle direttive. **Per i casi particolari e complessi, si raccomanda di consultare le basi legali e di rivolgersi a un consulente legale.** Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.sportellodelleesecuzioni.ch.

Foro d'esecuzione

Le domande d'esecuzione devono essere presentate all'ufficio d'esecuzione competente. La competenza di un ufficio d'esecuzione si basa sul cosiddetto foro d'esecuzione, che dipende esclusivamente dal **debitore**. Per le domande d'esecuzione in via di pignoramento, di fallimento o di realizzazione del pegno manuale, il foro d'esecuzione è:

- a) per le persone aventi l'esercizio dei diritti civili; il loro **domicilio**;
- b) per un'impresa:
 - i. se iscritta nel registro di commercio (persona giuridica o società): la **sede** riportata nell'ultima iscrizione del «Foglio ufficiale svizzero di commercio»,
 - ii. altrimenti: la sede principale della sua amministrazione;
- c) per le successioni: il luogo dove il defunto poteva essere escusso al momento della sua morte;
- d) per le comunità di comproprietari per piani: il luogo in cui si trova il fondo (di regola l'immobile dove i comproprietari abitano);
- e) per le persone sotto curatela:
 - i. in caso di amministrazione di sostegno: il domicilio della persona,
 - ii. in caso di curatela di rappresentanza, di cooperazione o generale: il domicilio del curatore;
- f) per i partecipanti a un'indivisione: il luogo dove la comunione esercita la sua attività economica, quando non esiste una rappresentanza;
- g) per i minori: il domicilio del titolare dell'autorità parentale (di regola i genitori). Se il minore è sotto curatela: il domicilio del curatore;
- h) per i debitori senza domicilio fisso: il luogo dove soggiornano;
- i) per i debitori domiciliati all'estero:
 - i. se un'azienda si trova in Svizzera: la sede di detta azienda,
 - ii. che hanno eletto un domicilio speciale in Svizzera per l'adempimento di un'obbligazione: il luogo del domicilio speciale.

In alternativa, per una domanda d'esecuzione in via di **realizzazione del pegno** manuale (cfr. la rubrica «Natura dell'esecuzione»), il foro d'esecuzione può essere anche quello in cui si trova il pegno. Nel caso di un pegno immobiliare, il foro d'esecuzione è sempre il luogo dove si trova l'immobile.

Consiglio: consultate il sito www.sportellodelleesecuzioni.ch per conoscere l'ufficio competente e il relativo indirizzo in base al foro d'esecuzione oppure il sito www.zefix.ch per conoscere la sede di un'impresa iscritta nel registro di commercio.

Natura dell'esecuzione

Senza ulteriori indicazioni, viene avviata un'esecuzione in via di **pignoramento o fallimento**. L'ufficio d'esecuzione decide di aprire una procedura d'esecuzione in via di pignoramento oppure in via di fallimento. Se possiede un credito garantito da pegno manuale o immobiliare, il creditore deve presentare una **domanda d'esecuzione in via di realizzazione del pegno**. In questo caso, deve riportare nella causa del credito o nelle osservazioni:

- se il credito è garantito da pegno manuale: l'oggetto dato in pegno, il luogo dove questo si trova ed eventualmente il nome e l'indirizzo del terzo proprietario;
- se il credito è garantito da pegno immobiliare: oltre a quanto indicato al punto precedente, il creditore deve specificare se il pegno è utilizzato dal debitore o dal terzo proprietario come abitazione di famiglia o come abitazione comune, inoltre il creditore pignoratizio deve dichiarare esplicitamente se si tratta di un fondo dato in locazione o in affitto e se pretende che il diritto di pegno sia esteso ai crediti per pignoni e fitti.

Per l'esecuzione cambiaria e per l'esecuzione ai fini della prestazione di garanzia, si rimanda alla rubrica «Casi particolari».

Credito

La **causa del credito** va indicata in maniera tale che il debitore sappia il motivo per cui viene escusso. Si può riportare ad esempio «Fattura in sospeso del 22.05.2012 per lavori di tinteggiatura» o l'indicazione del documento alla base del credito con la data, ad esempio «Multa convenzionale prevista per il contratto di collaborazione del 12.06.2012».

La prima posizione del credito riguarda sempre il debito originale alla base dell'esecuzione (cosiddetto credito principale). Il creditore può indicare alle posizioni successive altri crediti principali, ad esempio se l'esecuzione nei confronti del debitore riguarda diverse fatture.

A un credito principale si può sommare un interesse di mora di cui va indicato il tasso e la data a partire dalla quale è iniziato a decorrere. Agli altri crediti, come le spese dei solleciti, gli interessi passivi, le altre spese, ecc. (cosiddetti crediti accessori) non si può aggiungere alcun interesse di mora. Se vi sono diversi crediti, è assolutamente normale che solamente per il primo si indichi il tasso d'interesse e la data.

Per ulteriori informazioni su un'esecuzione in via di realizzazione del pegno, si rimanda alla rubrica «Natura dell'esecuzione».

La causa del credito può contenere al massimo 640 caratteri per la prima posizione e 80 per le successive.

Spese dell'esecuzione

Di regola le spese dell'esecuzione sono a carico del debitore, tuttavia il creditore le deve anticipare all'ufficio d'esecuzione sotto forma di pagamenti (pagamento anticipato) o tramite fattura. Come contropartita, il creditore è autorizzato a chiederne il rimborso al debitore prelevandole sui primi versamenti di quest'ultimo (ossia il debitore paga anzitutto le spese dell'esecuzione e poi il credito propriamente detto).

Se le spese dell'esecuzione non vengono pagate, l'ufficio d'esecuzione può fissare un termine adeguato durante il quale sospendere la procedura. Se, allo scadere di tale termine, il pagamento non è stato ancora effettuato, l'ufficio d'esecuzione può considerare decaduta la domanda d'esecuzione.

Casi particolari

- **Esecuzione nei confronti di condebitori:** se il credito riguarda più responsabili in solido (cosiddetti condebitori), costoro non possono essere oggetto, in gruppo, di un'unica domanda d'esecuzione; è però possibile presentare una singola domanda d'esecuzione per ciascuno dei condebitori;
- **esecuzione contro una successione:** se la domanda d'esecuzione ha per oggetto una successione, il creditore deve designare il rappresentante dell'eredità o, se non lo conosce, l'erede cui notificare gli atti dell'esecuzione. Inoltre, nella domanda d'esecuzione, deve indicare i nomi di tutti gli eredi;
- **esecuzione contro un inquilino o affittuario:** il creditore che, come affittuario di locali commerciali, non ha ancora domandato l'allestimento di un inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione, deve farlo contemporaneamente alla domanda d'esecuzione;
- **esecuzione preceduta da sequestro:** se l'esecuzione è preceduta da sequestro, si devono indicare il numero progressivo e la data del verbale di sequestro;
- se il creditore vuole procedere *in via cambiaria*, deve farne menzione nelle osservazioni e unire alla domanda d'esecuzione la cambiale o l'assegno;
- se il creditore pretende delle *garanzie*, deve indicarlo nelle osservazioni.

Ferie

L'ufficio d'esecuzione non può notificare precetti esecutivi sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15 al 31 luglio. Le domande d'esecuzione possono comunque essere presentate anche durante questi periodi.